

## CITTA' TENTACOLARI

Una semplice curiosità storica, che può essere anche istruttiva. Si tratta di alcune Novellae di Giustiniano che mirano a reprimere il pericoloso fenomeno dell'urbanesimo.

Verso la metà del VI sec. Bisanzio con il suo milione circa di abitanti doveva apparire veramente una città tentacolare, del tipo delle moderne metropoli. La nuova Roma, che Costantino aveva fondato sulle rive del Bosforo per simboleggiare il rinnovamento della vetusta tradizione romana sotto il segno di Cristo, come apparve agli storici e ai Padri della Chiesa, era diventata una metropoli fastosa ed opulenta, in cui affluiva gente da ogni parte e per svariati scopi non sempre leciti, attirata dalla ricchezza e magnificenza della città, la quale era un immenso emporio, in cui fiorivano i traffici di ogni genere: il buon Temistio esulta considerando l'accrescimento della città, dove le case arrivavano fino a nove piani (or. 12), di cui Procopio nel trattato *de aedificiis* decanta la maestosità. Basta considerare non solo i monumenti superstiti e le attestazioni degli storici del tempo o di poco posteriori, ma soprattutto leggere le colorite descrizioni dei moderni, soprattutto di Carlo Diehl e di W. G. Holmes.

Abbagliati da tanta ricchezza, i provinciali erano attratti verso la capitale, come le farfalline dalla luce.

Giustiniano lamenta tale fenomeno e non si nasconde i pericoli di esso. Nella Nov. 80 del 539, indirizzata al famoso Giovanni il Cappadoce, nuovo prefetto del pretorio, constata che le provincie, soprattutto le campagne, si spopolano verso la città, la quale è diventata soverchiamente popolata di una turba eterogenea di persone: uomini e donne, chierici, monaci e monache, stranieri di ogni città, gente di ogni ceto e posizione, lavoratori ed oziosi, poveri e ricchi (praef.). Questa turba determinava una grande confusione (cap. 9). Soprattutto era preoccupante l'abbandono delle campagne, che restavano incolte.

Questo quadro forse non è esagerato se quella buona lingua di Procopio nelle sue Inedite, come se fosse colpa di Giustiniano e di Teodora, non manca di rilevare che « si diede qualche volta il caso di avere settantamila forestieri, che i cittadini fossero obbligati a ricevere nelle loro case, ridotti con ciò non solamente al disagio di trovarsi senza comodi domestici, ma da altre difficoltà travagliati » (cap. 24). Dunque, anche allora, coabitazione più o meno forzata.

A questo disagio materiale, e soprattutto morale, intende appunto provvedere Giustiniano non con i soliti drastici provvedimenti, che, appunto perchè tali, si prestano facilmente alla frode, ma cercando di eliminare le cause, stroncando cioè il male nelle radici.

Nella citata Nov. 80, emanata *Dei auxilio*, come dice l'imperatore, viene creata una magistratura apposita, un nuovo *cingulum*, un Alto Commissariato diremmo noi, il *quaestor* (*quaesitor* secondo l'Authenticum), su cui ha richiamato testè l'attenzione il mio illustre amico e collega prof. JOSÈ ARIAS RAMOS dell'Università di Valladolid in un dotto articolo: *Un curioso cargo en la Burocracia bizantina: el quaesitor*, in *Revista de estudios politicos*, vol. 42 (1952), pagg. 107-127.

A questa nuova magistratura Giustiniano vuole attribuire una antica nobiltà: si richiama agli antichi tempi (cap. 1, I), considerando l'ufficio *neque novum neque levem*, ma *ab universa laedente neglegentia paulatim periclitatum* (cap. 10). Più che modestia legislativa, che non è certo prerogativa di Giustiniano, o desiderio di arcaismo, che è assai discutibile, questi vaghi ricordi dimostrano solo che delle funzioni dell'antico *quaestor* si era perduto financo il ricordo, giacchè tra di esse in nessun tempo si riscontra alcuna di quelle che il legislatore assegna alla nuova magistratura. Bisogna riconoscere invece

che si tratta di un nuovo magistrato, che con l'antica magistratura repubblicana può avere in comune solo il nome, da aggiungere a quelli elencati nella *Notitia dignitatum*, e nel libro *de magistratibus* di Giovanni Lido, nonchè in qualche legge dello stesso Giustiniano. Frutto di fantasia o di confusione, indice manifesto della poca attendibilità della sua storia arcana, è la notizia di Procopio, il quale, tra le innumerevoli malefatte di Giustiniano, annovera la creazione di due nuove magistrature: il prefetto della città e l'inquisitore; quest'ultimo « doveva conoscere dei concubiti coi ragazzi, degli stupri e della superstiziosa e lesa religione » (cap. 21). Sono funzioni, certo tutt'altro che riprovevoli, che però non rientrano affatto nella competenza del *quaesitor* contemplato nella Nov. 80.

Il legislatore dichiara ripetutamente di preoccuparsi del bene e della salvezza dei suoi sudditi. Nè si tratta delle solite enunciazioni, talvolta solo verbali, frequenti nello stile di principi e di legislatori, che la nostra secolare esperienza lascia indifferenti, considerandole frasi vuote e stereotipate, sia perchè dichiarazioni di tal fatta non sono frequenti nelle leggi di Giustiniano, sia perchè il pericolo era grave e tutt'altro che immaginario.

L'imperatore nella nostra legge incomincia col dichiarare che intende far di tutto affinchè i sudditi, affidatigli da Dio, siano sempre illesi (praef.), ripetendo con ciò quel motivo paternalistico che orienta la concezione politica di allora; conclude che con quelle disposizioni ha inteso aver cura dei sudditi, e financo mette in rilievo che la inutile o illusoria permanenza alla capitale può talvolta determinare che l'immigrato muoia in città e quindi non possa essere seppellito nel sepolcro privato o gentilizio (cap. 10).

La nuova magistratura ha appunto la funzione di arginare l'urbanesimo. Il *quaesitor* rispetto alle persone che affluiscono alla capitale dovrà anzitutto indagare chi siano, donde vengano, per quale ragione siano venute (cap. 1, I). Queste indagini hanno certo carattere inquisitorio (non per nulla si parla di *quaesitor*) ed importano limitazione della libertà di spostarsi a proprio piacimento da un luogo ad un altro e di risiedere dove si vuole. Ma la convivenza sociale, a misura che diventa sempre più progredita, impone svariate limitazioni ed ogni nuova legge importa strappo di un lembo di libertà individuale; allora non erano nate quelle Dichiarazioni o Carte costituzionali, a cui è abituata la nostra mentalità, che pongono limiti precisi alla onnipotenza legislativa; a quel tempo l'unica barriera, insuperabile non per volontà racchiusa in una carta ma per un principio superiore ed intimamente sentito, era costituita dalla legge di Cristo e dai *canones* della Chiesa, che il legislatore ripetutamente si propone di seguire con piena ed assoluta fedeltà; orbene, tra questi precetti l'antico legislatore non trovava alcun limite circa la libertà di risiedere in un posto anzichè in un altro, molto più quando erano in giuoco ragioni morali e di salvezza dei sudditi.

Sono infatti preoccupazioni di ordine morale che spingono il legislatore, suggerite dai pericoli a cui può dar luogo la coesistenza in una ricca metropoli di una moltitudine di persone, per lo più turbolenti e scontente, avidi di lucro, oziose e corrotte. Con questi provvedimenti il legislatore intende diminuire i delitti (*quae castigantes quod inornatum est mediocriora faciunt delicta*) (praef.), fare in modo che l'ozio non induca *ad illicitos actus* (cap. 5, I). Si tratta di misure preventive, ed ecco perchè il legislatore insiste sul concetto che egli intende provvedere alla incolumità materiale e morale dei sudditi.

Il compito del *quaesitor* è molto grave e delicato ed i limiti nel suo esercizio sono essenzialmente morali come altamente morale è il suo ufficio. Egli deve avere sempre dinanzi Dio, l'imperatore, le leggi; *volumus autem cingulum habentes hoc respicientem ad Deum nostrumque timorem et legem requirere* (cap. 1, I). In un ambiente profondamente religioso la prima avvertenza doveva forse essere più efficace di qualsiasi limitazione formale e procedurale; poichè al legislatore non era ignota la corruzione di quei tempi, ha cura di avvertire che il *quaesitor* deve *puris manibus agere et admi-*

*nistratores habere non sordidos neque turpi acceptioni paratos, sed pure et libere administrare* (cap. 8).

Il *quaesitor* deve indagare le ragioni per cui taluno lascia la provincia per andare in città, onde provvedere secondo le direttive della legge.

La preoccupazione maggiore è data dagli agricoltori che abbandonano le loro terre. Sono venuti in città per ragioni giudiziarie? Allora la legge ordina al giudice di decidere la lite *velociter*, in guisa che le parti, disimpegnati dalla necessità di stare in città, possano ritornare *festinanter* alle loro terre. Se poi sono venuti alla capitale per supplicare i proprietari delle terre da loro coltivate, bisogna risolvere *citius* ogni controversia; se poi sono molti quelli che hanno liti con il proprietario, da una parte si procede alla nomina di due o tre rappresentanti che facciano valere le ragioni di tutti, in guisa che gli altri possano ritornare alle loro sedi, e dall'altra si impone al giudice di giudicare *quam celerrime*, appunto perchè mentre la presenza nella capitale è superflua, l'assenza dai campi è dannosa, sia agli stessi contadini che ai proprietari (cap. 2).

Anche all'infuori dei contadini, le cause dei forestieri devono essere decise celermente; altrimenti è lo stesso *quaesitor* investito della conoscenza della causa, senza che si possa eccepire nè incompetenza nè privilegio del foro (cap. 3).

Vi è poi una larga categoria di persone che affluiscono per ragioni di lavoro: disoccupati e poveri, oppure gente che si illude di trovare in città lauti guadagni. Qui il compito del *quaesitor* diventa ancor più delicato; ma le istruzioni legislative gli forniscono una sicura linea di condotta. Se si tratta di uomini atti e validi al lavoro e vengono in città attratti dal miraggio di maggiori lucri, se servi si rimandino senz'altro ai rispettivi padroni, se liberi si rimandino alla provincia da cui provengono (cap. 4).

Il legislatore prevede poi il caso dei disoccupati, cioè di coloro che nella loro sede non trovano lavoro: a cura sempre del *quaesitor* sono inviati ai lavori pubblici, ai mulini, alla coltivazione dei giardini, ed in genere a quegli uffici in cui possono lavorare e migliorare la loro condizione (cap. 5). Se non intendono lavorare negli uffici in cui sono addetti, allora sono espulsi e non devono in alcun modo restare oziosi in città, affinché l'ozio non li induca a commettere azioni illecite (cap. 5). Se gli espulsi ritornano, sono puniti e rimandati *vehementius* ancora una volta (cap. 9).

Invece per gli invalidi e vecchi, la legge, ripetendo un motivo che si incontra nella I. C. 11,26 (25) di Graziano e Valentiano del 382, dispone che non siano molestati ma piuttosto affidati a coloro che per spirito di beneficenza si assumano il compito di alimentarli (cap. 5). Il precetto allora non era effimero nè cadeva nel vuoto, molto più che a quel tempo non mancavano numerose istituzioni di beneficenza, soprattutto *ptochotrophia* e *gerontochomia*.

La legge intende non solo liberare la città da una colluvie amorfa e confusa di immigrati, ma altresì, per il tempo in cui restano, vuole difenderli contro ogni forma di vessazioni da parte di coloro che cercano di sfruttare la loro situazione (cap. 6).

Fin qui la Nov. 80 e le funzioni del *quaesitor*. Ma il legislatore, spinto da considerazioni morali, intende provvedere in modo più largo. I lenoni, indice e nello stesso tempo causa di corruzione, dichiarati odiosi e pestiferi, che infestano la capitale, sono scacciati *longissime* appunto perchè il legislatore vuole che le donne vivano *caste, non autem invitae ad luxuriosam vitam deduci vel impie agere cogi* (Nov. 14 del 535).

Giustiniano ha provveduto anche per gli ecclesiastici, la cui assenza dalle loro sedi non era meno dannosa di quella dei contadini dalle terre, lamentata dalla stessa Nov. 80, che, tra le eterogenea moltitudine affluente alla capitale, ricorda esplicitamente preti, monaci e monache. Premesso che intende avere somma cura per la Chiesa, proibisce in generale che i sacerdoti si assentino dalle loro sedi, onde evitare che i sacri riti non siano celebrati o celebrati irregolarmente (CI 1, 3, 52 (43); 528).

Se il vescovo per necessità intende recarsi alla capitale per conferire con l'imperatore, deve avere prima l'autorizzazione del metropolita; e se si tratta del metropolita occorre l'autorizzazione del patriarca di Costantinopoli (Nov. 6, 3 del 535; confermata dalla Nov. 123, 9 del 546). Tutte queste disposizioni sono prese in conformità ai *sacri canones*, che sono sempre esplicitamente richiamati, e la esattezza del richiamo è controllabile.

Questi i provvedimenti di Giustiniano contro l'urbanesimo. Non mi risulta come la legge sia stata applicata e quali effetti abbia avuto. Di essa tace Procopio. La Nov. 80 quasi integralmente è inclusa nei Basilici (6, 6, 5-14; HB. I, 176 segg.) e nella Epanagoge (5, 1-10).

Il modo con cui il legislatore di 15 secoli fa affronta il problema dell'urbanesimo può forse sembrare ingenuo, ma può dare appiglio ad un più equo apprezzamento intorno all'opera legislativa di Giustiniano, che oscilla tra le velenose invettive di Procopio, che lo paragona addirittura al demonio, e la esaltazione di Dante che lo colloca in Paradiso ed alla raffigurazione che vediamo nei mosaici ravennati, che rappresentano Giustiniano e Teodora recanti piamente l'offerta all'altare.

E' possibile che la società di quel tempo fosse corrotta e che da tale corruzione non fosse immune l'entourage di corte, come di solito ammettono gli storici, sulle orme di Procopio, tra cui di recente il prof. LEVTCHEŃKÓ dell'Università di Leningrado nel libro *Bizance*, trad. Mabilie, Paris, 1949; ma una attenta considerazione della enorme e complessa legislazione di quell'imperatore dimostra come uno dei principali scopi di essa sia stato appunto un largo e profondo risanamento morale alla luce dell'Evangelo.

BIONDO BIONDI

## « IL MIRACOLO » E IL « SACRILEGIO »

1. « Il punto da decidere, scrive il giudice CLARK nella motivazione della sentenza *Burstyn v. Wilson* <sup>(1)</sup>, riflette la costituzionalità, in rapporto al 1° e al 14° emendamento, d'una legge dello Stato di Nuova York, che consente di proibire una pellicola cinematografica per il fatto di essere « sacrilega ». La Joseph Burstyn, Inc., non era se non la concessionaria di distribuzione della pellicola « Il miracolo » del regista italiano Roberto Rossellini, e Lewis A. Wilson era, ed è, il *commissioner of education* dello Stato di Nuova York. Questi, nel processo, impersonava la pubblica amministrazione, contro il cui decreto di proiettare la pellicola era diretta l'impugnazione della concessionaria. La Corte Suprema d'America ha quindi risolto il « caso Rossellini »: intendo il caso cinematografico e... costituzionale, che appassionò l'opinione americana non meno del precedente caso personale e familiare. E lo ha risolto, avvertito subito, a tutto favore di Roberto Rossellini.

2. Il giudice FRANKFURTER, che alla motivazione dell'estensore CLARK ne associa una sua personale, più diffusamente ragionata e, nel complesso, più interessante, riferisce, sulle tracce d'un articolo di CROWTHER nell'« Atlantic Monthly » dell'aprile 1951, il soggetto del « Miracolo » nei seguenti termini:

(1) La cito dalla edizione separata, in opuscolo, qui pervenutami, senza avere a disposizione, agli effetti d'un più preciso richiamo, la raccolta ufficiale delle decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, annata 1951.